

Aggiornamento normativo Bancario, finanziario e assicurativo

n. 630 / 2026

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **CCP:** ESMA pubblica un *resolution briefing* sullo strumento di svalutazione e conversione degli strumenti finanziari

II. Normativa italiana

- ✓ **Regolamento T+1:** Consob e Banca d'Italia comunicano l'avvio di due *survey* europee
- ✓ **Regolamenti Consob:** Consob approva le modifiche ai regolamenti in materia di emittenti, mercati e operazioni con parti correlate

Imprese di Assicurazione

I. Normativa italiana

- ✓ **LEGGE DI BILANCIO 2026:** COVIP avvia due pubbliche consultazioni

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ CCP: ESMA PUBBLICA UN RESOLUTION BRIEFING SULLO STRUMENTO DI SVALUTAZIONE E CONVERSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

In data 13 maggio 2026, ESMA ha pubblicato un [resolution briefing](#) dedicato alle controparti centrali (*Central Counterparties* – CCP), volto a fornire indicazioni pratiche alle Autorità nazionali di risoluzione (*National Resolution Authorities* – NRA) sull'operatività dello strumento di svalutazione e conversione degli strumenti finanziari (*write-down and conversion of instruments tool* – WDCI).

Il documento si inserisce nell'ambito delle iniziative di ESMA volte a garantire l'effettiva applicazione degli strumenti di risoluzione delle CCP in situazioni di crisi, promuovendo prassi convergenti tra le diverse giurisdizioni e contribuendo alla stabilità dei mercati finanziari.

In tale contesto, le Autorità sono chiamate a definire i dati che le CCP devono fornire per calibrare le risorse disponibili tramite il WDCI, valutandone gli impatti sui principali stakeholder, nonché a predisporre processi idonei ad assicurarne l'effettiva applicazione, incluse le attività preparatorie alla successiva riorganizzazione della CCP interessata.

I. Normativa Italiana

- ✓ REGOLAMENTO T+1: CONSOB E BANCA D'ITALIA COMUNICANO L'AVVIO DI DUE SURVEY EUROPEE

In data 12 maggio 2026, Consob e Banca d'Italia hanno comunicato l'avvio di due [survey](#) relative alla transizione al ciclo di regolamento T+1 delle operazioni su valori mobiliari concluse su sedi di negoziazione. Il nuovo regime, introdotto dal Regolamento (UE) 2025/2075, troverà applicazione dall'11 ottobre 2027 e stabilisce che le operazioni siano regolate entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di negoziazione, secondo il ciclo T+1, in luogo del secondo giorno lavorativo attualmente previsto dal regime T+2.

In particolare, le due survey riguardano:

- una nuova indagine dell'Industry Committee, giunta alla seconda edizione, volta a monitorare lo stato di adeguamento degli operatori al nuovo ciclo T+1;
- una indagine complementare promossa dalle Autorità nazionali e coordinata da ESMA, avente ad oggetto la bozza di misure legislative trasmessa il 13 ottobre 2025 alla Commissione europea, la cui approvazione è attesa entro l'estate 2026.

Entrambe le survey hanno come scadenza il 9 giugno 2026. Le autorità di vigilanza richiamano l'importanza di un'ampia partecipazione alle due survey, in quanto un'elevata adesione è essenziale per fornire un quadro completo del livello di preparazione del mercato in vista della migrazione e per consentire l'individuazione tempestiva di eventuali criticità.

✓ REGOLAMENTI CONSOB: CONSOB APPROVA LE MODIFICHE AI REGOLAMENTI IN MATERIA DI EMITTENTI, MERCATI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

In data 15 maggio, Consob ha reso nota l'adozione della [delibera n. 23979](#) del 14 maggio 2026, con la quale sono state approvate modifiche ai regolamenti in materia di emittenti, mercati e operazioni con parti correlate, in attuazione del *Listing Act* e in coordinamento con le novità introdotte dalla Legge Capitali.

Tra le principali novità rientra l'innalzamento da 20.000 a 50.000 euro della soglia rilevante per le comunicazioni di *internal dealing*, in linea con quanto previsto dalla disciplina europea.

Sono inoltre previste semplificazioni in materia di prospetti e offerte pubbliche, tra le quali:

- l'eliminazione dell'obbligo di deposito presso Consob dei prospetti (equity e non equity) successivamente alla loro approvazione;
- la soppressione di obblighi informativi post-offerta in capo al responsabile del collocamento;
- la semplificazione delle modalità di adesione alle offerte, demandate direttamente alla disciplina contenuta nel prospetto.

Il pacchetto interviene, infine, sul coordinamento del Regolamento Mercati e della disciplina sulle operazioni con parti correlate con le novità introdotte dalla Legge Capitali, mediante l'abrogazione o l'adeguamento di disposizioni attuative di norme del TUF ormai superate.

Imprese di Assicurazione

I. Normativa italiana

✓ LEGGE DI BILANCIO 2026: COVIP AVVIA DUE PUBBLICHE CONSULTAZIONI

In data 11 maggio 2026, la COVIP ha pubblicato due pubbliche consultazioni riguardanti le istruzioni previste dall'art. 9, comma 8 e dall'art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 ("Legge di Bilancio 2026").

In particolare, le consultazioni riguardano:

- [Schema delle "Istruzioni in ordine ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi o le linee di investimento nei quali sono investiti i flussi contributivi derivanti da adesioni non esplicite](#), di cui all'art. 8, comma 9, del d.lgs. n. 252/2005, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199" il quale introduce i criteri minimi per la predisposizione di percorsi o linee di investimento "*life cycle*" destinati ad accogliere i flussi contributivi derivanti da adesioni non esplicite ovvero adesioni automatiche e contrattuali.

In particolare, lo Schema in consultazione precisa che:

- le Istruzioni riguardano le forme pensionistiche complementari ad adesione collettiva e in regime di contribuzione definita, aperte alla raccolta di nuove adesioni (ossia i fondi pensione negoziali e preesistenti, rivolti a lavoratori dipendenti, e i fondi pensione aperti con adesione su base collettiva);
- le forme pensionistiche complementari che intendono continuare a raccogliere adesioni non esplicite anche dopo il 1 luglio 2026, dovranno essere coerenti con le istruzioni; in difetto, da tale data non potranno più ricevere tali adesioni (le quali saranno destinate al Fondo COMETA);
- ai lavoratori assunti entro il 30 giugno che non abbiano espresso alcuna volontà nel primo semestre dall'assunzione continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Lo Schema è articolato come segue:

- descrizione del quadro normativo e delle principali definizioni;
- individuazione dell'ambito di applicazione delle Istruzioni;
- definizione dei criteri minimi da seguire per la costruzione dei percorsi o linee di investimento *life cycle*;
- indicazioni in merito al periodo transitorio e alle comunicazioni alla COVIP;
- indicazioni in materia di costi, di facoltà di modificare l'opzione di investimento e gli obblighi informativi nei confronti degli aderenti.

In particolare, le Istruzioni prevedono che i percorsi siano costruiti mediante *asset allocation* coerenti con le diverse fasi di vita dell'aderente e che con l'avvicinarsi del pensionamento, contemplino un meccanismo di riduzione automatica dell'esposizione agli strumenti più rischiosi ("*glide path*"), articolato in fasce temporali e idoneo a evitare discontinuità significative nel profilo di rischio-rendimento.

Il termine ultimo per eventuali osservazioni e commenti è fissato al 21 maggio 2026.

- [Schema delle "Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche](#) di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 252/2005". Lo Schema si inserisce nel quadro delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio che: (1) introduce tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche che possono essere erogate direttamente dalle forme pensionistiche complementari in alternativa alla rendita vitalizia (ossia, rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili, erogazione frazionata) e (2) innalza dal 50% al 60% del montante accumulato il limite massimo per l'erogazione della prestazione in forma di capitale.

Lo Schema di Istruzioni:

- fornisce precisazioni di carattere generale sulle nuove prestazioni (tra cui, elementi caratterizzanti, tempistiche di erogazione, modalità di calcolo e aspetti comuni), al fine

- di semplificare il processo di adeguamento e favorire l'uniforme applicazione, da parte dei soggetti vigilati, della nuova disciplina;
- definisce, come previsto dall'art. 19, comma 2, lett. n-bis) del D.Lgs. 252/2005, la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante accumulato, limitatamente alla nuova prestazione in forma di erogazione frazionata. Tali aspetti sono rimessi all'autonomia decisionale di ciascuna forma pensionistica, fermo restando che non è possibile prevedere una cadenza della rateazione inferiore al mese né superiore all'anno;
 - precisa che le nuove prestazioni pensionistiche possono essere richieste in luogo della rendita vitalizia, non sono tra loro cumulabili e
 - chiarisce che la scelta di una delle citate prestazioni non può essere revocata dall'aderente, salva la possibilità di convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata o differita, al fine della copertura del rischio di longevità;
 - chiarisce che nel momento in cui l'aderente richiede una delle prestazioni di cui all'art. 11, lo stesso entra nella fase di erogazione e conseguentemente vengono meno alcune delle prerogative tipiche della fase di accumulo, come la possibilità di versare ulteriore contribuzione, di richiedere il trasferimento, le anticipazioni e il riscatto.

Lo Schema contiene inoltre indicazioni riguardanti la gestione del montante residuo fino al completamento della fase di erogazione e l'adeguata informativa da rendere agli aderenti in relazione alle nuove tipologie di prestazioni pensionistiche.

Le modalità di adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle forme di previdenza complementare interessate saranno oggetto di successivo intervento,

Il termine ultimo per eventuali osservazioni e commenti è fissato in data 29 maggio 2026.